

**FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO
00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14**

**CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE
IV^a SEZIONE
Calcio Femm. – Calcio a 5 – SGS – Settore Tecnico**

**COMUNICATO UFFICIALE N. 65/CGF
(2007/2008)**

Si dà atto che la Corte di Giustizia Federale, nella riunione tenutasi in Roma il 21 Dicembre 2007, ha adottato le seguenti decisioni:

1° Collegio composto dai Signori:

Serio Prof. Mario – Presidente; Marchitello Dr. Claudio, Massera Prof. Alberto - Componenti; Catania Dr. Raimondo – Rappresentante dell'A.I.A.; Metitieri Dr. Antonio – Segretario.

- 1) RICORSO DELL'A.S. COOP. ATLANTE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA COOP. ATLANTE/BERGAMO CALCIO A 5 DEL 10.11.2007** (Delibera del Giudice Sportivo Nazionale presso la Divisione Calcio A 5 – Com. Uff. n. 209 del 27.11.2007)

La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall'A.S. Coop. Atlante di Grosseto e dispone l'incameramento della tassa reclamo.

- 2) RICORSO DELLA REGGIANA CALCIO A 5 ASD AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 28.2.2008 INFLITTA AL CALCIATORE DE SA CARVALHO ANTONIO MATEUS SEGUITO GARA KAOS FUTSAL/REGGIANA C 5 DEL 29.11.2007** (Delibera del Giudice Sportivo presso Divisione Calcio A 5 – Com. Uff. n. 225 del 30.11.2007)

La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dalla Reggiana Calcio a 5 di Reggio Emilia e dispone l'incameramento della tassa reclamo.

2° Collegio composto dai Signori:

Serio Prof. Mario – Presidente; Marchitello Dr. Claudio, Persichelli Avv. Cesare - Componenti; Catania Dr. Raimondo – Rappresentante dell’A.I.A.; Metitieri Dr. Antonio – Segretario.

- 3) **RICORSO DELL’A.S.D. UPEA ORLANDIA 97 AVVERSO DECISIONI SEGUITO GARA UPEA ORLANDIA 97/ROMA DEL 2.12.2007** (Delibera del Giudice Sportivo presso Divisione Calcio Femminile – Com. Uff. n. 43 del 05.12.2007)

La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall’A.S.D. Upea Orlandia 97 di Capo d’Orlando (Messina) e dispone l’incameramento della tassa reclamo.

- 4) **RICORSO DELL’A.S. COOP. ATLANTE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 4 GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE FRUZZETTI GIANNI SEGUITO GARA INTERFIVE VIGEVANO/COOP.ATLANTE DELL’8.12.2007** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio A 5 – Com. Uff. n. 261 del 12.12.2007)

La C.G.F. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dall’A.S. Coop. Atlante di Grosseto, riduce la sanzione della squalifica a 2 giornate effettive di gara al calciatore Fruzzetti Gianni.

Trasmette gli atti al Giudice Sportivo per i provvedimenti disciplinari da adottarsi nei confronti del calciatore Fruzzetti Federico tesserato per la società reclamante.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

Publicato in Roma il 21 Dicembre 2007

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete